



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

CII SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 328 del 15 settembre 2009

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)"

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Baiardini Paolo	X		16 - Masci Luigi	X	
2 - Bottini Lamberto	X		17 - Melasecche Germini Enrico	X	
3 - Bracco Fabrizio Felice	X		18 - Modena Fiammetta	X	
4 - Brega Eros	X		19 - Nevi Raffaele	X	
5 - Carpinelli Roberto		X	20 - Riommi Vincenzo		X
6 - Cintioli Giancarlo	X		21 - Ronca Enzo	X	
7 - De Sio Alfredo	X		22 - Rosi Maurizio	X	
8 - Dottorini Olivier Bruno	X		23 - Rossi Gianluca	X	
9 - Fronduti Armando	X		24 - Santi Alfredo	X	
10 - Gilioni Mara	X		25 - Sebastiani Enrico	X	
11 - Girolamini Ada	X		26 - Tippolotti Mauro	X	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	X		27 - Tomassoni Franco	X	
13 - Lorenzetti Maria Rita		X	28 - Tracchegiani Aldo	X	
14 - Lupini Pavilio	X		29 - Vinti Stefano	X	
15 - Mantovani Massimo	X		30 - Zaffini Francesco	X	

PRESIDENTE: Fabrizio Felice BRACCO

CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA - Giovanni Andrea LIGNANI
MARCHESANI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Maria Beatrice MARCANTONINI



OGGETTO N. 4

DELIBERAZIONE N. 328 DEL 15 SETTEMBRE 2009

LEGGE REGIONALE - “Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bracco, Giloni, Nevi, Brega e Lignani Marchesani, concernente: “Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21.7.2009 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione Consiliare Permanente (ATTO N. 1592);

Udita la relazione della I Commissione Consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1592/BIS);

ATTESO che ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Interno l’esame si è svolto in sede redigente;

VISTI gli articoli emendati e deliberati dalla I Commissione Consiliare Permanente;

ATTESO pertanto che ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento medesimo è riservata all’Assemblea la votazione finale;

VISTA la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

con votazione finale sull’intera legge che ha registrato n. 27 voti favorevoli espressi all’unanimità nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)", composta di n. 6 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 8/1973)

1. Al comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), le parole: "*all'art. 1 della legge 1° agosto 1972, n. 15 «Indennità ai consiglieri regionali»*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'articolo 1 della legge 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali)*".

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 8/1973)

1. Al comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 8/1973 la cifra "60" è sostituita con "65".

Art. 3

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 8/1973)

1. Il comma 2, dell'articolo 11 della l.r. 8/1973 è sostituito dal seguente:

"2. Il pagamento viene sospeso anche qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo, ad altro Consiglio regionale o nominato componente di Giunta regionale."



Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 8/1973)

1. L'articolo 12 della l.r. 8/1973 è sostituito dal seguente:

"Art. 12
(Misura degli assegni vitalizi)

1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce:

<i>Anni di contribuz.</i>	<i>Percent. sulla indennità di carica mensile lorda</i>
5	25
6	28
7	31
8	34
9	37
10	40
11	42
12	44
13	46
14	48
15	50
16	52
17	54
18	56
19	58
20 e oltre	60

Art. 5
(Inserimento dell'articolo 12-bis alla l.r. 8/1973)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 8/1973 è inserito il seguente articolo:



"Art. 12-bis

(Modalità di determinazione ed adeguamento dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in riferimento all'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce, fatto salvo l'eventuale miglior trattamento derivante in virtù di indennità di carica mensile lorda più elevata percepita durante l'espletamento del mandato dal consigliere al quale l'assegno si riferisce.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera con cadenza annuale l'adeguamento delle quote mensili dell'assegno vitalizio in misura non inferiore all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

3. La frazione di anno si computa per intero purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno."

Art. 6

(Norma finale)

1. Ai consiglieri già cessati dal mandato ed a quelli in carica all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano comunque versato il contributo per l'assegno vitalizio per un minimo di dodici mesi, non si applicano le modifiche introdotte dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

L'Estensore

Stefanella Cutini

Il Responsabile della Sezione

Assistenza alle Commissioni

Consiliari Permanenti

Rosanna Montanucci